

ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO BARBARIGO

STATUTO

Articolo 1) – Denominazione

E' costituita una Associazione, senza finalità di lucro, con denominazione "Associazione Genitori Istituto Barbarigo", per brevità "Associazione". L'Associazione utilizzerà il logo ed il nome dell'Istituto Vescovile Barbarigo con modalità concordate con quest'ultimo.

Articolo 2) -Sede

L'Associazione ha sede in Padova via Rogati 17.

Articolo 3) -Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4) – Scopi e finalità

L'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

1. assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma e contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extra scolastico, attività culturali, formative, artistiche, sportive e ricreative, che amplino l'offerta formativa in favore degli alunni di ogni ordine e grado dell'Istituto Barbarigo. Per l'individuazione di queste attività, l'Associazione si coordinerà con il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto, e tutti gli Organi scolastici di volta in volta competenti;
2. sensibilizzare i genitori sulla scelta della scuola cattolica, promuovere la realtà della scuola cattolica, collaborare alla realizzazione del progetto educativo della scuola cattolica;
3. agevolare e contribuire allo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale aiutando la scuola nell'opera di potenziamento di tutti i supporti didattici e scolastici quali, a titolo di esempio, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e sportivi;
4. favorire la qualità dell'educazione e della crescita degli alunni della Scuola e dei loro genitori anche mediante l'ideazione e la progettazione di eventi formativi;
5. finanziare attività e/o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente;
6. promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d'esperienze educative, con il coinvolgimento alla vita della Scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, responsabile e qualificata;

7. favorire iniziative culturali, sociali e sportive quali conferenze, mostre, corsi, attività sportive nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro collettivo;
8. aiutare l'integrazione nell'Istituto di bambini portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e i supporti necessari allo sviluppo dell'apprendimento e della socializzazione, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con i genitori, gli insegnanti e gli esperti del settore;
9. favorire l'integrazione dei ragazzi di culture diverse, agevolando e contribuendo all'inserimento nella scuola di ragazzi e famiglie la cui lingua madre non è l'italiano, al fine di sviluppare una cultura moderna ed internazionale.

Articolo 5) – Attività Istituzionali

L'Associazione, che non potrà svolgere attività in settori diversi se non direttamente connessi a quelli istituzionali, per perseguire i propri scopi si propone di realizzare le seguenti attività:

- provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le attività citate, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci, le erogazioni liberali sia di persone fisiche, enti pubblici o privati e imprese e la ricerca di sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico liberale sui singoli progetti di lavoro;
- organizzare e promuovere manifestazioni culturali, feste, conferenze, convegni e mostre;
- organizzare eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo ed altri eventi sociali;
- concludere accordi con altre associazioni, fondazioni o enti per meglio perseguire gli scopi dell'Associazione.

Articolo 6) -Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative dei Soci;
- da contributi, oblazioni, donazioni, lasciti, da parte dei Soci ovvero di privati, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni, o altri enti che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, desiderino contribuire all'attività della stessa;
- da tutti i beni che, di volta in volta, l'Associazione acquisterà per il perseguimento dei suoi scopi;
- da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative che vengono definite dal Comitato anno per anno;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Articolo 7) -Esercizio annuale

L'esercizio finanziario chiude al 31 Agosto di ogni anno; il primo esercizio chiuderà al 31 agosto 2014. Il Comitato approva il bilancio consuntivo entro il 15 novembre.

Il bilancio consuntivo, approvato dal Comitato é depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea convocata per la sua approvazione, affinché ciascun Socio possa prenderne visione.

Articolo 8) -Utili e avanzi di gestione

L'Associazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

L'Associazione potrà quindi impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Articolo 9) -Soci Ordinari

Possono diventare Soci Ordinari dell'Associazione tutti i genitori degli alunni iscritti all'Istituto Barbarigo. I genitori, il cui figlio/a o i cui figli cessassero di essere alunni dell'Istituto Barbarigo, perderanno la qualità di Soci Ordinari ma potranno divenire Soci Sostenitori.

I Soci Ordinari hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina nel Comitato.

Il rapporto associativo tra Socio Ordinario e Associazione ha durata di un anno, a partire dal 1 settembre e fino al 31 agosto dell'anno successivo. Il rapporto associativo può essere costituito in qualsiasi momento nel corso di un anno fermo restando che il pagamento della relativa quota associativa sarà dovuto per intero indipendentemente dalla data di inizio del rapporto associativo. Al termine di ciascun anno, il rapporto associativo si rinnova automaticamente per un nuovo anno, previo pagamento della relativa quota sociale associativa da effettuarsi entro la fine dell'anno in corso.

Articolo 10) -Soci Sostenitori

Possono diventare Soci Sostenitori tutte le persone che pur non rispondendo ai requisiti dell'Articolo 9 siano interessati ai fini istituzionali dell'Associazione, e facciano domanda di ammissione al Comitato o a chi da esso delegato, e che, dopo l'accettazione vogliano sostenerla versando la quota associativa annuale prevista per tale categoria.

Essi hanno diritto a presenziare alle riunioni delle assemblee, hanno diritto al voto e alla nomina nel Comitato, con un limite massimo di due mandati.

Articolo 11) -Decadenza dalla qualità di Socio

Le persone che perdono la loro qualità di Socio, per qualsiasi motivazione, non hanno diritto al rimborso di alcuna quota versata a qualsiasi titolo all'Associazione.

La qualità di Socio si può perdere anche per decesso, dimissioni o in presenza di gravi comportamenti in contrasto con lo Statuto o le finalità dell'Associazione, come accertati dal Comitato con propria deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, e contestati per iscritto al socio.

Articolo 12) – Componenti del Comitato

Possono essere eletti alla carica di componente del Comitato tutti coloro che rivestano la qualifica di Soci Ordinari e Sostenitori. E' componente di diritto il Rettore dell'Istituto Vescovile Barbarigo, o suo delegato.

Articolo 13) -Composizione e durata del Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Comitato, nella prima adunanza, convocata dal componente più anziano, nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, determinandone i relativi poteri.

E' facoltà del Comitato nominare, tra i suoi membri, altre cariche come pure delegare specifici poteri. I componenti del Comitato rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

In caso di perdita della qualità di Socio Ordinario, dimissione o di decesso di un componente del Comitato, il Comitato, alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Nel caso decada oltre la metà dei componenti del Comitato, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Comitato.

Articolo 14) -Gratuità delle cariche

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato qualunque sia l'incarico ricoperto.

Articolo 15) -Riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo nonché all'ammontare della quota associativa.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal componente che ha la maggiore anzianità associativa.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei propri componenti in carica e delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Comitato è redatto a cura del segretario un verbale, che deve essere firmato dal Presidente, o da chi presiede la riunione, e dal segretario stesso ed essere inserito nel libro dei verbali delle adunanze del Comitato.

Articolo 16) -Poteri del Comitato

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta in particolare al Comitato:

- (a) dopo averle condivise con gli organi direttivi della Scuola, promuovere, organizzare e dare esecuzione alle iniziative individuate per il pieno raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- (b) costituire apposite Commissioni, per raggiungere gli scopi perseguiti dall'Associazione, alle quali potranno attivamente partecipare tutti i soci di qualsiasi categoria;
- (c) redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione e sottoporlo alla Assemblea dei Soci;
- (d) rapportarsi con tutte le istituzioni scolastiche conferenti ai diversi livelli;
- (e) cercare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre Associazioni e/o enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- (f) stabilire l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative annuali delle diverse categorie dei Soci, nonché l'eventuale contributo previsto per i Soci per ogni singola manifestazione.

Articolo 17) -Elezioni del Comitato

Le elezioni per il rinnovo del Comitato hanno luogo ogni tre anni.

Possono partecipare alle elezioni tutti i Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori in regola con la quota associativa. L'Assemblea nomina il Presidente della stessa che non potrà essere il Presidente del Comitato in carica e che non sarà candidabile a componente del Direttivo da nominare.

Il Presidente del Comitato, verificata la regolarità formale delle candidature ne dispone la pubblicazione nell'Albo dell'Associazione almeno 3 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le elezioni si tengono nel giorno, luogo ed ora indicato nell'avviso di convocazione. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, l'Assemblea, tenuto conto del numero di candidati, delibera sul numero di componenti che dovranno formare il Comitato e nomina, gli scrutatori, in numero compreso tra minimo 2 e massimo 4.

Le operazioni di voto si svolgono sotto la supervisione del Presidente del Comitato e debbono svolgersi nella stessa seduta.

A ciascun elettore, previa verifica da parte degli scrutatori dell'identità e della qualità di Socio Ordinario e Sostenitore viene consegnata una scheda di voto. Una volta compilata, la scheda deve essere consegnata agli scrutatori. Al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori procedono al computo delle schede elettorali e quindi comunicano i risultati al Presidente del Comitato, che procede alla proclamazione degli eletti. Rimane valida la possibilità di elezione per acclamazione dell'assemblea.

Articolo 18) -Presidente del Comitato

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura la, e vigila sulla, esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato, convoca e presiede le adunanze del Comitato e le riunioni dell'Assemblea, pone in essere tutti gli atti urgenti ed indifferibili, chiedendone tempestivamente la ratifica da parte del Comitato. In caso di suo impedimento il Vice Presidente assume la rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente ed il Tesoriere sono autorizzati congiuntamente per la carica ad aprire un conto corrente bancario ed effettuare le relative operazioni inerenti alle attività.

Articolo 19) – Tesoriere del Comitato.

Il Tesoriere viene eletto all'interno del Comitato dal Comitato stesso e dura in carica tre anni. Tiene e conserva la contabilità dell'Associazione sia in entrata che in uscita. E' autorizzato per la carica congiuntamente al Presidente all'apertura di un conto corrente bancario ed effettuare le relative operazioni inerenti alle attività.

Articolo 20) -Assemblee dei Soci

L'Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato sia in via ordinaria che in via straordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno e la data e ora della seduta, da inviarsi a tutti i soci e da pubblicare nell'Albo dell'Associazione istituito presso apposito spazio riservato alle comunicazioni dell'Associazione alle famiglie, all'interno dell'Istituto Barbarigo, almeno 6 giorni prima ovvero, qualora vi sia all'ordine del giorno il rinnovo del Comitato, almeno 30 giorni prima, di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta rivolta al Presidente da almeno 10 Soci ovvero da almeno due terzi dei componenti il Comitato.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea deve essere convocata in Padova presso la Sede dell'Istituto, in via Rogati 17, e solo in caso di indisponibilità della sede potrà essere convocata altrove.

Articolo 21) -Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera, su proposta del Comitato, sulla destinazione dell'avanzo o disavanzo di gestione, sul bilancio consuntivo, sulla nomina dei componenti del Comitato e su qualsiasi altra materia su cui sia chiamata a deliberare dal Comitato.

L'Assemblea straordinaria delibera, su proposta del Comitato, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Articolo 22) -Diritto di intervento in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee tutti i Soci, Ordinari, Sostenitori, in regola con il pagamento dei contributi annuali.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, i Soci potranno farsi rappresentare da altri Soci, purché non membri del Comitato o di altri organi dell'Associazione.

La delega deve essere scritta e ciascun Socio non può rappresentare più di 3 (tre) Soci.

Articolo 23) -Svolgimento delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua vece, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il presidente della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso ed essere inserito nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, previa pubblicazione nell'Albo dell'Associazione.

Articolo 24) -Costituzione dell'Assemblea e validità delle delibere

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci con diritto di voto iscritti a libro soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto iscritti a libro soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto iscritti a libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto iscritti a libro soci.

L'Assemblea delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 25) -Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato in via prioritaria all'Istituto ovvero, qualora ciò non sia possibile, in tutto o in parte, per la parte non destinata all'Istituto, ad altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 26) -Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Proviriviri da nominarsi dall'Assemblea, anche tra non Soci: esse giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Articolo 27) -Libri sociali

L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro verbali dell'Assemblea, dei libro verbali delle adunanze del Comitato e del libro dei soci.

Articolo 28) -Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia